

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Rossella Talia - Presidente

dott. Danilo Maffa - Giudice

dott.ssa Anna Orlandi - Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. ...del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, avente ad oggetto divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio, promossa da:

B.D. (C.F. (...)) nato a C. lo (...) ed ivi residente in via P. n. 21, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. ...del foro di Rimini, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Rimini alla via...;

RICORRENTE

nei confronti di

G.F. (C.F. (...)) nata a C. lo (...) ed ivi residente in via F.C. n. 273, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla memoria difensiva di costituzione, dall'Avv. ...del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via...;

RESISTENTE

E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

In primo luogo, lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra le parti a C. in data 01.04.1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune dell'anno 1998, al numero 18, Parte I, Serie /, deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, essendo stata omologata la separazione concordata tra i coniugi (decreto di omologa emesso il 29.05.2017 e depositato in pari data), ed essendo ampiamente trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto e decorrente dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Forlì in sede di separazione personale (udienza celebratasi in data 22.05.2017), senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato dalla separazione protrattasi per quasi un anno, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e dalle rispettive allegazioni e produzioni delle parti, comprensive anche di numerosi atti relativi a procedimenti penali che vedono i coniugi a vario titolo coinvolti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, tenuto conto, del resto, che la resistente moglie continua a vivere unitamente all'unica figlia della coppia, M., nell'abitazione di C., via F. C., di cui entrambi i coniugi sono proprietari e già casa familiare, mentre il ricorrente marito risiede con l'anziana madre nell'appartamento condotto in locazione da questa e sito in C., via P..

Ciò premesso, per quanto concerne il regime di affidamento e collocazione della figlia minore della coppia, M., nata lo 05.03.2006, dunque attualmente di anni sedici, nonché modalità di frequentazione con il genitore non affidatario/non collocatario e disciplina del diritto-dovere di visita del medesimo al minore, giova osservare in punto di diritto come l'art. 337 ter c.c. prescriba chiaramente che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, avendo diritto il minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed imponga di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo quindi l'affidamento condiviso come la regola, e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio, così come chiaramente prescritto dall'art. 337 quater codice civile. Nel caso in esame, va quindi, senza dubbio alcuno, confermato l'affidamento condiviso della minore, come richiesto da entrambe le parti sia negli atti introduttivi, sia in sede di precisazione delle conclusioni, con collocazione abitativa prevalente presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nel periodo in cui la figlia permane con ciascun genitore. Ne consegue che va confermata anche l'assegnazione dell'immobile sito in C., via F. C., già adibito a casa familiare, alla madre F.G., proprietaria con il marito, nella misura della metà ciascuno, dello stesso. Si reputa infatti misura eccessiva e comunque non adeguata e concludente l'affidamento ai S.S. di M., richiesto dal B. nella comparsa conclusionale, posto che tale misura evidentemente non riuscirebbe a ripristinare il rapporto padre-figlia per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo e in ogni caso la sola circostanza che la G. sia indagata per il reato di frode processuale, asseritamente commesso nell'ambito di un procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo che vede quali parti oltre alla resistente anche la di lei madre ed il marito, non è di per sé tale da fare venire

meno la sua piena capacità genitoriale o incrinare in qualche modo il suo rapporto con M., afferendo a vicende estranee alla valutazione della figura genitoriale.

Per quanto attiene alla disciplina degli incontri padre-figlia ed eventuali tempi di permanenza della minore presso la madre ed il padre, questione, questa, che ha impegnato in modo prevalente la dialettica processuale, è senz'altro utile riassumere i fatti di causa, evidenziando che: 1) nelle condizioni di separazione concordate tra i coniugi ed omologate con decreto del 29.05.2017, era previsto, in un regime di affidamento condiviso della bambina, che il padre "a seguito degli innumerevoli impegni professionali che lo costringono ad irregolari e imprevedibili orari di lavoro, oltre a convegni fuori città tutti i fine settimana, vedrà la figlia, ogni qualvolta riuscirà a ritagliarsi tempo libero, trascorrendo sia le ore infrasettimanali e/o nei fine settimana, sia le festività natalizie e pasquali e le vacanze estive insieme, alla sig.ra G., previo accordo con quest'ultima, al fine di arrecare minor disagio alla figlia"; 2) nel ricorso per divorzio depositato nel maggio 2018, il B. evidenziava di avere potuto tenere con sé la figlia, dopo la separazione, in limitate occasioni, per poche ore e solo alla presenza della madre e che, circostanza assai grave, dal 26.11.2017 gli era di fatto impedito ogni contatto anche telefonico con la minore. La G., nella memoria di costituzione, confermava che le frequentazioni tra padre e figlia erano state poche, per poi cessare, per volontà della minore, dal novembre 2017, ma, certo, questo, non per fatto addebitabile alla madre, bensì unicamente al B. il quale avrebbe tenuto con M. comportamenti di scarsa attenzione e trascuratezza, in più occasioni deludendo la figlia e facendola piangere; 3) all'udienza presidenziale del 30.10.2018, il ricorrente affermava di non incontrare più la figlia dal novembre 2017 in quanto la moglie non glielo consente e utilizza la minore "in via strumentale e a mo' di ricatto di tipo economico", la resistente riferiva essere vero che il padre non vede più dal mese di novembre la figlia M., la quale "è rimasta traumatizzata dall'aver visto il padre visionare materiale pornografico, concernente soprattutto ragazze in età prepuberale. Le condizioni della separazione sono state redatte in forma generica tenendo conto di questa situazione. All'inizio, prima ancora che la separazione fosse omologata, M. vedeva regolarmente il padre. Ci sono stati alcuni episodi in cui D., invitato a recite o simili eventi, non interagiva positivamente estraniandosi, continuando ad esempio a rimanere seduto al tavolo da pranzo e chiuso nel bagno per 45 minuti..... Quando le rare volte stava con il padre, lui le aveva acquistato un video gioco con la carta di credito che lei guardava e così lui dal canto suo poteva vedere il suo materiale pornografico...". Il Presidente concedeva termine per note difensive e disponeva, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., trasmissione del verbale di udienza e degli scritti difensivi depositati dalle parti al pubblico ministero in sede per le valutazioni di competenza; 4) con ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 4 L. n. 898 del 1970, il Presidente confermava integralmente le condizioni della separazione personale tra i coniugi B. e G., ritenuto, per quanto qui interessa, non esservi ragioni per modificare l'attuale assetto di visite e frequentazione padre-figlia; 5) con decreto del 23.03.2020, il G.I.P. presso il Tribunale di B., ritenute pienamente condivisibili le ragioni addotte dal P.M., disponeva l'archiviazione del procedimento apertosi a carico del B. in ordine al reato di cui all'art. 600 quater c.p., non essendo emerso dall'esame della documentazione e del materiale informatico utilizzato dall'indagato, la detenzione di video o foto di carattere pedopornografico, ma unicamente pornografico; 6) con decreto emesso il 25.05.2020, la Corte di Appello di B., adita dal B. al fine di ottenere la modifica del provvedimento presidenziale, rigettava il reclamo, rilevando, per quanto di interesse in questa sede, da un lato, come all'ascolto della minore, richiesto da ambo le parti e

adempimento obbligatorio ai sensi dell'art. 1 paragrafo 3 della Convenzione di Strasburgo, debba procedersi nella sede naturale ovvero davanti al giudice istruttore, dall'altro, come "i patti della separazione consentano allo stato al padre un'ampia libertà di incontri e di instaurazione di rapporti con la figlia minore, senza limitazioni di sorta, secondo quanto si legge nel relativo provvedimento. Con la conseguenza che una richiesta quale quella qui formulata di regolamentazione specifica degli incontri e dei tempi di permanenza della figlia col genitore, appare comunque anche più restrittiva di quanto contenuto nelle condizioni della separazione stessa"; 7) il giudice istruttore, nel sub-procedimento per la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti presidenziali instaurato dal B., con ordinanza emessa l'11.12.2020, ritenutane l'opportunità, alla luce degli aspri conflitti tra i coniugi, che risultano coinvolgere anche il nucleo parentale dei medesimi e che vedono instaurati anche procedimenti penali, a seguito delle reciproche denunce o segnalazioni, della oggettiva gravità di una situazione in cui la minore non vede il padre da tre anni, tenuto conto del possibile pregiudizio per una equilibrata crescita e sviluppo psicofisico di M. derivante dall'assenza di incontri e frequentazione con il padre e dunque della necessità di incentivare e poi preservare per quanto possibile una solida e significativa presenza paterna nella vita della ragazzina, incaricava i S.S. territorialmente competenti di prendere in carico il nucleo familiare separato, svolgendo attività di monitoraggio e vigilanza sullo stesso, al fine di verificare l'attuale, complessiva, situazione della minore, le sue condizioni di vita ed interrelazioni familiari, i rapporti con il padre e con la madre, riferendo in apposita relazione ogni utile circostanza in ordine al contesto di vita ambientale/abitativo, relazionale ed affettivo in cui la ragazzina si trova ed alle motivazioni sottese all'attuale assenza di incontri con il padre e rifiuto di M. di incontrarlo, demandando altresì ai Servizi la ri-attivazione/regolamentazione delle visite ed incontri padre-figlia nelle modalità e con i tempi giudicati opportuni, avuto riguardo alla circostanza che M. non vede il padre da tre anni, con la previsione, in un primo tempo, di un pomeriggio infrasettimanale, con possibilità in seguito, dopo qualche settimana, anche di un ulteriore pomeriggio o giorno intero nella giornata del sabato o della domenica, e più in generale di un graduale ampliamento degli incontri se ciò risponda all'interesse della bambina e vi sia il suo desiderio in tal senso, o, viceversa, a sospenderli se giudicati disturbanti, programmazione, questa, che potrà essere preceduta, se del caso, da incontri (nel numero che verrà ritenuto congruo dai Servizi) specificamente finalizzati a sensibilizzare i genitori circa l'importanza di intrattenere con la figlia minore un rapporto che ne preservi la serenità e l'equilibrio effettivi ed al quale, perciò, devono rimanere del tutto estranee recriminazioni o risentimenti di sorta eventualmente nutriti nei confronti dell'ex coniuge; 8) all'udienza del 23.06.2021, si procedeva all'audizione della minore, richiesta sia dal padre sia dalla madre, ascolto che avveniva senza la presenza delle parti e dei loro difensori e durante il quale M. è apparsa tranquilla, lucida e matura. In particolare, la minore, informata dal giudice in ordine al significato dell'ascolto quale strumento previsto, anche dal diritto internazionale, per consentire ai minori capaci di discernimento di esprimersi in merito a tutte le questioni che li riguardano, dichiarava: "Ho quindici anni, frequento il liceo linguistico, sono stata promossa. Le materie in cui vado meglio sono inglese, scienze ed italiano. Dopo vorrei fare forse la scuola di interpreti. Vivo con la mamma a C.. Non vedo mio babbo, non lo voglio frequentare, non lo vedo circa da tre/quattro anni. Dopo la separazione un po' l'ho visto ma dopo visto che il papà aveva comportamenti spiacevoli che mi davano fastidio ed angoscia ho smesso di vederlo. Ci sono molti di questi comportamenti di cui ho detto. Ad esempio, io ero con i miei amici, che sono

cattolici, al mare e gli avevo chiesto di non bestemmiare e lui nonostante la mia richiesta ha bestemmiato. Mi ha fatto vergognare. Dopo la separazione, quando siamo usciti mi parlava male della mamma e della nonna, questo anche prima della separazione. Pronunciava anche frasi razziste, dicendomi di non dirlo alla mamma, mio padre dice che le persone di colore sono di serie b e diceva che quello che aveva fatto H. contro gli ebrei era giusto. Mi dava fastidio che lui dicesse cose brutte della mamma e della nonna, mi dava molto fastidio.....Alcune volte adesso mi manda messaggi, io gli ho già spiegato i motivi per cui non voglio vederlo però lui continua ogni tanto a mandarmi messaggi..... Quando gli ho detto che non volevo più vederlo, lui era preoccupato solo di cosa potevano pensare le persone, non del fatto che non mi avrebbe visto.....Con la mamma ho e ho sempre avuto un bellissimo rapporto.....Adesso sto bene così. Sto bene con la mamma e anche con la nonna materna. Quando stavo con mio padre, lui stava sempre al computer, dicendo che doveva lavorare. Q. volta ho visto sul suo computer immagini pornografiche, all'epoca non capivo, e chiedevo a lui. A me dava un sacco di fastidio.....Adesso sono tranquilla e sto bene così"; 9) il 30.06.2021 perveniva la "relazione psicosociale" redatta dagli operatori del S.S. Unione Rubicone e Mare i quali, svolti un incontro con la madre, uno con il padre ed uno con la minore ed una visita domiciliare, concludono affermando, in primo luogo, come dall'indagine effettuata dall'E. al momento non si evidenzino fattori di rischio e di pregiudizio per la minore, la quale ha espresso con decisione la propria volontà di non vedere il padre in quanto, per come riferito dalla stessa, il genitore non è mai stato costante e partecipe della sua vita, avrebbe tenuto in passato comportamenti non adeguati in presenza delle proprie amiche facendola arrabbiare e provocandole sofferenza, e ha ribadito di avere già comunicato al padre i motivi di interruzione dei rapporti. Gli operatori rilevano poi come i genitori mostrino chiare difficoltà nella gestione delle relazioni triadiche e della cogenitorialità intesa come capacità di riconoscere l'altro, di comunicare e di organizzare in modo condiviso ed adeguato le funzionalità genitoriali dopo la separazione e come la minore risulti sufficientemente matura e serena nel potere parlare e affrontare la questione della separazione e delle situazioni che l'hanno causata determinata (secondo M., "gli adulti non andavano più d'accordo"). Ad avviso del Servizio incaricato, al fine di restituire alla minore la prospettiva di un adeguato futuro, con la certezza della possibilità di mantenere nel tempo il miglior rapporto con entrambi i genitori, è necessario andare oltre alla constatazione della crisi della coppia genitoriale e delle simmetriche difficoltà nella gestione della relazione con l'altro genitore, concentrandosi invece sui fattori che direttamente possano influenzare lo sviluppo psico-affettivo di M., valutando la possibilità di ripristinare i contatti con il padre. In tale ottica, il Servizio Sociale suggerisce un eventuale percorso psicologico per avviare una riflessione sull'importanza della figura paterna ed un eventuale riavvicinamento padre-figlia; 10) con ordinanza dello 03.03.2021, si disponeva c.t.u. per valutare la capacità genitoriale sia del padre, sia della madre, nonché al fine di cercare una soluzione concordata per quanto riguarda il ripristino e la regolamentazione dei rapporti personali relativi alla figlia minore della coppia con il padre, cercando di individuare i motivi sottesi all'attuale rifiuto della minore di vedere il genitore, allo scopo nominando il dott. G.S.; 11) in data 17.11.2021, il dott. S. depositava ampio ed esaustivo elaborato peritale, frutto di numerosi colloqui sia di coppia, sia individuali con il padre e la madre, di colloquio individuale con la minore e con le due nonne, nonché di esame psichico e valutazione dello stato mentale del padre, della madre e della minore M.. Ad avviso del C.T.U., le capacità genitoriali, seppur presenti nella ricerca di un modo efficace di relazionarsi con la minore, sono

inficiate "dalla insufficiente capacità di entrambe le parti di investimento e di coinvolgimento nel crescere congiuntamente M. e nell'esercizio "parallelo" della genitorialità, a causa di un rapporto tra i due coniugi ancora carico di tensione e di risentimento, conseguenti ad una mancata elaborazione della separazione da parte di entrambi". Per quanto riguarda la Sig.ra G., si evince nel corso della valutazione e ad un'analisi clinica sugli aspetti impliciti ed emotivi più profondi, "una modalità di rievocazione iperanalitica, cristallizzata e stereotipata in senso negativo degli eventi relazionali del passato, segno di un'elaborazione autoreferenziale di taluni aspetti ancora irrisolti della dinamica relazionale familiare passata"; anche nel Sig. B. si rileva "un livello astratto di delegittimazione della genitorialità dell'altro, unita a forme concrete di delegittimazione, contestuali all'attribuzione alla sig.ra G. di responsabilità emotive e comportamentali, che si ripercuotono spesso in modo negativo sul suo giudizio attuale della genitorialità della medesima". Sia il padre sia la madre, singolarmente, non più all'interno di una coppia sposata ma quale coppia genitoriale, devono "sviluppare individualmente le basi per la definizione di un percorso verso l'acquisizione e messa in pratica della capacità di dare regole e contenimento, di mediare e sostenere il rapporto con l'esterno, all'interno della genitorialità congiunta. Tale percorso andrà continuato e consolidato all'interno di un progetto di sostegno alla genitorialità predisposto dai S.S., che già hanno seguito i periziandi in tal senso, con l'obiettivo di reinserire la figura paterna nelle frequentazioni con M.". Quanto alla valutazione dell'incidenza della relazione genitoriale nel processo evolutivo della figlia minore, il dott. S. osserva come la valutazione clinica attuale non rilevi "elementi psicologici, caratteriali o relativi a tratti di personalità che possano rientrare in una psicopatologia franca e conclamata", per sua stessa ammissione nonché sulla base delle notizie raccolte dalle figure parentali in sede di c.t.u., M. ha un buon rendimento scolastico e non presenta problemi di socializzazione con i compagni; tuttavia, la negazione totale della figura paterna "non rappresenta un vissuto di elaborazione proficua all'interno di un processo di pensiero produttivo", tale decisione perentoria ed irremovibile pare essersi strutturata "all'interno di un meccanismo difensivo di espulsione e negazione della figura paterna in assenza di un'adeguata riflessione", e ciò "proprio per la necessità da parte di M. di porre in atto strategie difensive per sottrarsi all'aspra conflittualità implicita fra i genitori". La proposta del C.T.U., condivisa anche dai C.T.P. e accettata dai genitori, è dunque quella di attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità presso i S.S. che già hanno seguito i periziandi, finalizzato al recupero della cogenitorialità.

Ora, sulla base dei fatti di causa come sopra esposti, delle chiare risultanze della c.t.u., della relazione psicosociale dei Servizi e di quanto emerso dall'ascolto della minore, reputa il Tribunale come anche tenuto conto dell'età della ragazzina, la quale ha compiuto sedici anni e ha in più occasioni, sia davanti al giudice istruttore e agli operatori del Servizio Sociale, sia in sede di c.t.u., espresso la propria volontà di non vedere il padre, affermando di avergli spiegato più volte i motivi del suo rifiuto, vada autorizzata la sospensione degli incontri padre-figlia così come regolamentati nella separazione consensuale, incontri e visite che riprenderanno quando vi sarà l'effettivo desiderio in tal senso della minore, eventualmente con l'intermediazione e il supporto del Servizio Sociale di cui si dirà meglio appresso. A fronte di una chiara intenzione espressa da M. di non incontrare al momento il padre, non può senza dubbio alcuno, nell'esclusivo interesse della minore e per un suo equilibrato sviluppo psicofisico, forzarsi la sua volontà, facendole di fatto subire visite non desiderate. M. riconduce infatti il suo rifiuto a specifiche condotte tenute dal padre; in particolare, in una occasione, al mare, aveva espressamente

pregato il padre di evitare di pronunciare bestemmie in presenza di sue amiche che sapeva religiose, ma questi, nonostante la richiesta, aveva bestemmiato facendola "vergognare" davanti alle amiche, non risulta essersi scusato al riguardo, inoltre il genitore era solito pronunciare frasi razziste e antisemite, e più in generale aveva comportamenti "spiacevoli" che arrecavano alla figlia minore "fastidio ed angoscia". In particolare, in un contesto così ricostruito, risulta significativo proprio l'episodio svoltosi al mare davanti alle amiche della minore, che ha rappresentato a livello emotivo un vulnus personale per l'adolescente. Un tale comportamento denota quantomeno una colpevole noncuranza verso la propria figlia, le sue legittime richieste e la sua sensibilità in un periodo particolarmente difficile per la sua crescita quale è l'adolescenza. Pur trattandosi di episodi ormai risalenti nel tempo, gli stessi hanno ferito la minore e la sua sensibilità e il padre non ha saputo fornire giustificazione alcuna o una qualche forma di scuse alla figlia.

In ogni caso, ferma restando la temporanea sospensione degli incontri, stante l'indubbia importanza per una equilibrata crescita di M. di tentare di ripristinare una qualche forma di rapporto e dialogo con il padre, è senz'altro opportuno invitare i genitori a continuare il percorso psicologico suggerito dal C.T.U. di sostegno alla genitorialità e finalizzato al recupero di una effettiva cogenitorialità, e, quanto al B., all'acquisizione di un maggiore rispetto e sensibilità verso le esigenze della figlia.

Va quindi nuovamente demandata ai Servizi la ri-attivazione/regolamentazione delle visite ed incontri padre-figlia nelle modalità e con i tempi giudicati opportuni, facendola eventualmente precedere sia da incontri con entrambi i genitori, nei quali il padre possa riflettere sui passati comportamenti che hanno cagionato disagio o sofferenza alla figlia (avuto riguardo alla circostanza che M. non vede il padre da più di quattro anni e che allo stato la stessa rifiuta di incontrare il padre), sia, se ritenuto opportuno, da un percorso che, nel rispetto della volontà della minore, proponga alla predetta una rivalutazione della situazione, più approfondita e più adeguata all'età, e la ripresa dei rapporti con il padre.

Ciò premesso, venendo quindi agli aspetti economici della causa e quindi in primis sulla eventuale sussistenza del diritto della moglie di ricevere assegno perequativo dal marito e sua entità, si evidenzia che: - nelle condizioni di separazione consensuale omologate con decreto di questo Tribunale in data 24.05.2017, si prevedeva l'obbligo del marito di versare alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa e "in considerazione dell'elevato tenore di vita in costanza di matrimonio, tanto da averle fatto rinunciare al lavoro", un assegno mensile pari ad Euro 2.200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, il Sig. B. si impegnava altresì "ad accollarsi il pagamento delle residue rate del mutuo della casa coniugale sino ad estinzione dello stesso, oltre alle tasse di proprietà ed utenze della casa medesima", assegnata come già detto alla G. (condizione di cui al punto 1), a "suddividere la somma che riceverà a titolo di rimborso di indennità di riscatto per la specializzazione medica in 3 quote uguali, di cui 2 quote verranno versate rispettivamente una a favore della moglie e una della figlia, a suddividere la quota a lui spettante dalla vendita dell'immobile sito in via L.D.V. n. 95 a C. (FC) in 3 quote uguali, di cui 2 quote verranno versate rispettivamente una a favore della moglie e una della figlia", nonché "ad indicare in tutte le polizze assicurative a lui intestate quali beneficiari, in casi di suo decesso, la Dott. G. e la figlia" (condizioni n. 5, 6 e 8). Si stabiliva inoltre che "l'automobile BMW X3 in leasing intestata al Dott. B. rimarrà in uso esclusivo alla sig.ra G., con impegno alla scadenza di suddetto leasing a contrarne uno nuovo con una nuova auto" (punto n. 7); - nel ricorso per divorzio,

il B. rileva che trattasi di "una sequenza di sequenza di pattuizioni inique ed illegittime che non dovevano essere oggetto di omologa da parte del Tribunale di Forlì" e che hanno posto in gravissima difficoltà economica il marito, frutto in buona sostanza di una vera e propria estorsione posta in essere dalla moglie con il concorso della propria madre, che è stata denunciata alla Procura (il procedimento instauratosi a carico della G. e della madre in ordine al reato di cui all'art. 629 c.p. è stato archiviato dal G.I.P. Tribunale di Forlì). Il B. domanda quindi dichiararsi l'assenza di qualsiasi diritto in capo alla moglie in ordine alla corresponsione dell'assegno divorzile, alla luce della condizione della stessa, della sua piena capacità lavorativa e dei principi indicati dalla Suprema Corte, nonché disporsi a suo carico il pagamento del 50% della rata mensile del mutuo e delle imposte relative all'abitazione sita in C., casa familiare, revocarsi quanto indicato nelle condizioni di separazione omologate in separazione in tema di utenze (luce, acqua, gas ecc.) dell'abitazione familiare, che dovranno essere esclusivamente onorate dalla Sig.ra G.F., ivi residente, la pattuizione relativa alla vettura (ad oggi M.C.) in uso esclusivo della G.F., e le ulteriori previsioni di carattere economico sopra riportate in quanto del tutto illegittime. La resistente F.G., dopo avere contestato la ricostruzione fattuale del ricorrente trattandosi di condizioni di separazione concordate dai due coniugi con l'ausilio del legale che li ha assistiti in quel procedimento e peraltro oggetto di modifica migliorativa per il marito in sede di udienza presidenziale, chiede invece confermarsi integralmente le condizioni di separazione, in particolare l'assegno perequativo in suo favore, essendo priva di occupazione dall'anno 2011 con assenza quindi di qualsivoglia reddito e ciò in ragione di una scelta familiare condivisa tra i coniugi se non incentivata dal marito, mentre il marito, dermatologo di successo, dispone di elevate entrate annuali; - il Presidente del Tribunale, con ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuto non essere intervenute sopravvenienze significative - tale non potendosi considerare, stante il tipo di attività libero professionale l'eventuale cessazione, per fatto meramente volontario, di collaborazioni con strutture private - né rispetto alla data di omologa delle condizioni della separazione, liberamente concordate tra le parti e modificate all'udienza del 22.05.2017, di comparizione dinanzi al Presidente, né rispetto alla data dell'udienza presidenziale, confermava le condizioni economiche della separazione e la Corte di Appello di B. rigettava il reclamo; - nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni, il ricorrente insiste per la declaratoria di assenza di qualsivoglia diritto della moglie a ricevere contributo mensile per il suo mantenimento e per la revoca delle ulteriori condizioni economiche della separazione (ad eccezione dell'assegno per la figlia di cui si dirà in seguito) e domanda la restituzione delle somme corrisposte a tale titolo a fare data dal maggio 2017; la resistente chiede invece disporsi in via definitiva l'obbligo per il B. di versare mensilmente a favore della moglie un assegno di Euro 2.200, o quella minor somma che sarà ritenuta congrua e di giustizia, non avendo quest'ultima mezzi adeguati di sostentamento e comunque non potendosi procurare per ragioni oggettive, quantomeno nell'immediatezza dello scioglimento del matrimonio, nonché dichiararsi inammissibili e comunque rigettare le domande di revoca delle ulteriori condizioni economiche della separazione, trattandosi di patti aggiuntivi alle condizioni di separazione, insindacabili in sede di divorzio.

Orbene, ai fini della decisione, è senz'altro necessario soffermarsi sulla recente pronuncia delle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 18287/2018 depositata l'11 luglio 2018, hanno ridefinito in modo chiaro i

principi in materia, in particolare la natura dell'assegno divorzile ed i presupposti per il suo riconoscimento in favore del coniuge richiedente.

Partendo da un attento esame del dato normativo di cui all'art. 5 Legge divorzio, nella sua formulazione originaria e poi nella sua versione ultima, come modificata dall'intervento legislativo del 1987, le Sezioni Unite hanno richiamato il proprio iniziale pronunciamento del 1990 (sentenza Cass. civ. S.U. n. 11490/1990), nel quale era stato affermato che l'assegno divorzile aveva carattere esclusivamente assistenziale, dal momento che il presupposto per la sua concessione doveva essere rinvenuto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità disponibili, a conservargli un "tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio". In linea generale, avendo, appunto, l'assegno di divorzio funzione eminentemente assistenziale, la sua attribuzione era subordinata alla sussistenza di una situazione di squilibrio reddituale tra i coniugi, per effetto del quale uno dei due si trovi privo di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento, o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La sussistenza di tale presupposto condizionava il sorgere del diritto all'assegno divorzile, mentre tutti gli altri criteri, costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, e dal reddito di entrambi, erano destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si fosse risolto positivamente, ed incidevano soltanto sulla quantificazione dell'assegno stesso (cfr., ex multis, oltre alla richiamata Cass. Sez. Un. n. 11490/1990, anche Cass. civ. 12.03.1992 n. 3019).

Per quanto concerne il concetto di "adeguatezza" impiegato dal legislatore, esso andava inteso, secondo l'interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in relazione all'interesse giuridicamente tutelato a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che fosse necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale poteva essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, dovevano essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio.

L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articolava, pertanto, in due fasi, nella prima delle quali il giudice era chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Nella seconda fase, il giudice doveva poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. I, 11 novembre 2009, n. 23906 ove si ribadivano chiaramente i principi sopra espressi).

Ad una tale affermazione di principio, rimasta sostanzialmente ferma per quasi un trentennio, si era più recentemente contrapposto altro innovativo orientamento, cui aveva dato avvio la sezione prima civile della Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017 (seguita poi, tra le altre, da Cass. civ. Sez. II, 23.03.2018, n. 1630), che, pur condividendo e facendo propria la premessa sistematica della rigida distinzione tra criterio attributivo e criterio determinativo, aveva individuato, quale parametro della inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, non più il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, quanto piuttosto la "non autosufficienza economica" dello stesso, evidenziando come solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto potevano essere esaminati i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma. Le Sezioni Unite del 2018 hanno sottoposto ad approfondita revisione critica entrambi gli orientamenti richiamati, evidenziando, da un lato, che il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella sentenza n. 11490/1990 - fondato, come sopra evidenziato, sul mantenimento del tenore di vita matrimoniale - si espone, oggettivamente, ad un forte rischio di creare indebite rendite di posizione, dall'altro, che l'impostazione prospettata dalla sentenza n. 11504/2017, nel suo attribuire esclusivo rilievo alla astratta condizione economico-patrimoniale soggettiva dell'ex-coniuge richiedente, sconta il fatto di essere del tutto scollegata dalla relazione matrimoniale che pure c'è stata tra i coniugi, e che ha determinato scelte di vita, frutto di decisioni libere e condivise, che possono aver impresso alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso irreversibile.

"Le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto" hanno, dunque, indotto le Sezioni Unite del 2018 ad offrire una nuova soluzione interpretativa, fondata sulla necessità di "abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito ... dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.". Alla compiuta spiegazione della "soluzione interpretativa adottata" la Suprema Corte ha dedicato l'intero paragrafo 10 della sentenza qui riportata. Scrivono le Sezioni Unite che "l'art. 5 comma 6 attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi "adequati" e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa che entrambi gli orientamenti illustrati delle Sezioni Unite del 1990 e della sezione I civile del 2017 traggono al di fuori degli indicatori contenuti nell'incipit della norma", esegesi in quanto tali non soddisfacenti, che hanno imposto un radicale ripensamento.

Nella sentenza in esame, si legge che "Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c. 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità

economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e redditualivalutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".

L'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve, dunque, essere saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei rispettivi ruoli endofamiliari, i quali, alla luce del principio solidaristico che permea la formazione sociale della famiglia, di rilievo costituzionale, costituiscono attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 codice civile.

Questo accertamento "non è conseguenza di una inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi" ma diviene necessario in quanto è la stessa norma regolatrice del diritto all'assegno che attribuisce rilievo alle scelte e ai ruoli della vita familiare; tale rilievo ha "l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente", di modo che, ove la disparità reddituale abbia questa specifica radice causale e sia accertato, con assolvimento di un onere probatorio che le Sezioni Unite richiedono espressamente sia "rigoroso", "che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge", di tale specifica caratteristica della vita familiare si tenga conto "nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive". In buona sostanza, dunque, "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di

indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro".

In definitiva, le Sezioni Unite affermano in modo chiaro che "l'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 c. 6 in posizione equiordinata, consente, ... senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare".

Il parametro dell'adeguatezza dunque contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale-alimentare. La piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale non esclude il rilievo pregnante che tale scelta, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare, può imprimere sulla costruzione del profilo personale ed economico-patrimoniale dei singoli coniugi, non potendosi trascurare che l'impegno all'interno della famiglia può condurre all'esclusione o limitazione di quello diretto alla costruzione di un percorso professionale-reddituale.

Il legislatore impone sì di accertare preliminarmente l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti, anche attraverso il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco e, all'esito di tale preliminare e doveroso accertamento, può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico patrimoniale delle parti, di entità variabile. Secondo la Suprema corte, quindi deve essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali.

Le Sezioni Unite del 2018, sulla base delle approfondite argomentazioni sino a qui testualmente riportate, ritenute coerenti anche con il quadro normativo europeo ed extraeuropeo, sono quindi pervenute all'affermazione del seguente principio di diritto enunciato conclusivamente, da leggere alla luce di quanto spiegato al paragrafo 10 della decisione stessa: "Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede

l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".

Al fine del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'articolo 5 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 occorre dunque tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. "composito" che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto (si veda, tra le numerose successive pronunce della Suprema Corte intervenute dopo le Sezioni Unite, Cass. civ. Sez. I, ordinanza 23.01.2019, n. 1882 nella quale si è ribadito che "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede, ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla condizione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto"; con più specifico riguardo alla durata del matrimonio, Cass. civ. Sez. I, 07.05.2019, n. 12021 ove si osserva, in conformità a quanto statuito da una pronuncia della Corte di Appello di Palermo (oggetto di gravame) che "la breve durata della vita in comune, non caratterizzata dalla nascita dei figli, era tale da escludere che avesse avuto efficacia condizionante sulla formazione del patrimonio delle parti, ove ritenuto astrattamente valutabile quanto all'an debeatur"; Cass. civ. Sez. I, ordinanza 28.02.2020, n. 5603 secondo cui "in tema di assegno di divorzio, la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anche essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi"). Secondo la più recente giurisprudenza, dunque, l'assegno divorzile ha oggi una "funzione equilibratrice del reddito",

riconoscendo all'ex coniuge l'assegno quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive, ed è finalizzato non già al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole nel matrimonio (da ultimo, Cass. civ. Sez. VI-I ordinanza 09.12.2020, n. 28104; Cass. civ. Sez. VI - I, ordinanza 02.10.2020 n. 21140; Cass. civ. Sez. I, ord. 30.04.2021 n. 11472 ove si afferma in modo chiaro che "la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi"; Cass. civ. Sez. VI-I, ord. 07.10.2021, n. 27276 secondo cui lo squilibrio economico tra le parti ed anche l'alto livello reddituale del coniuge onerato non sono, di per sé considerati, elementi autonomamente decisivi per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno divorzile, posto che i criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza economica insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno durante la vita matrimoniale, della cui prova è onerato il richiedente; Cass. civ. Sez. I ord. 04.05.2022, n. 14160 ove si trova scritto che "...il giudice di merito, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che richieda l'assegno divorzile, o l'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive, deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, sia dell'impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coesistente alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito e/o del patrimonio dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze").

Ciò posto, aderendo nella fattispecie in esame all'opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni Unite, si svolgono le seguenti considerazioni, partendo da semplici dati fattuali e documentali e dalle risultanze dell'istruttoria di causa: - il ricorrente, D.B., attualmente di anni 57, essendo nato lo (...), laureato in Medicina e con Specializzazione in Dermatologia, e la resistente F.G., di anni 51, essendo nata lo 01.01.1971, in possesso di diploma magistrale e di laurea in Psicologia, si sono sposati in data 01.04.1998, quando il B. già lavorava quale medico dermatologo presso l'Ospedale di Cesena e svolgeva altresì attività libero professionale; - dall'unione matrimoniale è nata lo 05.03.2006 la figlia M.; - i coniugi si separano consensualmente il 22.05.2017, dopo 19 anni di matrimonio; - nel corso della vita matrimoniale, la resistente moglie ha lavorato quale insegnante alle scuole elementari di Cesena dapprima con supplenze iniziate già dal conseguimento del diploma magistrale, poi con regolare assunzione in ruolo nel 2005 e lasciava tale impiego il 31.08.2008, in parallelo all'impegno scolastico ha prestato attività lavorativa quale psicoterapeuta presso l'A.D.C. con vari contratti di collaborazione ed incarichi per diverse strutture e Centri Medici dal 2002 sino al mese di marzo del 2011, a seguito del

mancato rinnovo da parte dell'A.; - il ricorrente marito lavora dal 1997 in qualità di dirigente di ruolo come medico dermatologo all'Ospedale B.D.C. quale medico dermatologo presso l'Ospedale di Cesena e svolge altresì da tempo attività libero-professionale in regime di extra-moenia per varie strutture private, partecipando a numerosi convegni anche internazionali, in data 04.11.2021 il B. decide di porre termine al proprio rapporto di lavoro con l'A. della Romagna, come risulta dalla documentazione allegata in sede di precisazione delle conclusioni.

Orbene, in base alle circostanze fattuali sopra descritte, devono essere svolte quantomeno due osservazioni. La prima è rappresentata dal mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie a decorrere dal marzo 2011, scelta con buona probabilità condivisa dalla coppia, anche al fine di consentire al marito di dedicarsi ancor più alla propria impegnativa attività professionale. Non è emerso comunque che la G. abbia sacrificato aspettative professionali e reddituali di alcun tipo, non risulta esservi stato alcun rilevante "spostamento patrimoniale" dal marito alla moglie che ha permesso al B. di evolvere e migliorarsi professionalmente ed ha privato la moglie di qualsivoglia occasione di crescita. La seconda è che comunque il costante lavoro svolto anche in ambito domestico e familiare dalla resistente moglie ha consentito con buona probabilità al ricorrente di destinare un maggiore tempo ed impegno al proprio lavoro di dermatologo anche libero professionista, conseguendo brillanti risultati.

La terza osservazione è che la Sig.ra G., attualmente di anni 51, ha piena capacità lavorativa, sia generica, sia specifica, quale insegnante elementare (la stessa, lo si evidenzia, assunta in ruolo nel 2005, decideva di cessare tale occupazione nel 2008) e quale psicologa-psicoterapeuta, avendo lavorato in tale veste per la A.D.C. con vari contratti di collaborazione e può quindi procurarsi reddito autonomo; nel gennaio del presente anno risulta avere presentato domanda di iscrizione alla graduatoria presso l'A. della Romagna per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie valevoli per l'anno 2023.

Pur tenendo conto delle oggettive difficoltà a re-inserirsi nel circuito del lavoro all'età di 51 anni, avuto riguardo al contesto socio-economico della provincia di Forlì-C. e all'esperienza accumulata, la resistente moglie ha comunque concrete possibilità occupazionali, disponendo di capacità lavorativa specifica.

In base a quanto sopra esposto ed ai principi giurisprudenziali illustrati, può fondatamente ritenersi che un criterio compensativo-perequativo supporti in modo adeguato il diritto della G. a percepire dal marito assegno divorzile.

Ora, venendo ad analizzare più specificamente la situazione economico-reddituale delle parti, il ricorrente D.B., medico dermatologo, ora solo libero professionista, prima anche dipendente con qualifica dirigenziale della A.D.C., ha percepito nell'anno di imposta 2015 un reddito complessivo di Euro 121.953,00 con un imponibile di Euro 117.230,00 ed una imposta netta di Euro 41.306, nell'anno di imposta 2016 un reddito complessivo pari ad Euro 135.224,00 con un imponibile di Euro 130.566, nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo di Euro 156.560,00 e un reddito imponibile di Euro 123.178,00, nell'anno di imposta 2019 un reddito complessivo pari ad Euro 153.977,00 ed un reddito imponibile di Euro 116.777,00 e nell'anno di imposta 2020 un reddito complessivo di Euro 146.737,00 ed un imponibile di Euro 122.144,00 con una imposta netta di Euro 43.848,00, è comproprietario, unitamente alla moglie e nella misura del 50% ciascuno, della casa già familiare, situata in C., sulla quale grava un mutuo ipotecario di durata ventennale a tasso variabile contratto dai coniugi nell'anno 2010, al cui pagamento, in virtù dell'accordo separativo, ha fatto fronte integralmente il marito (la rata mensile attuale ammonta a circa Euro 1.350) e risiede presso la propria madre in appartamento di piccole dimensioni ubicato sempre in C..

F.G. non svolge alcuna attività lavorativa dall'anno 2011, quindi dai quarant'anni di età, e negli ultimi anni ha ricavato il proprio mantenimento dal contributo mensile corrispostole dal marito; più precisamente, ha percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo pari ad Euro 26.779,00 ed un reddito imponibile di Euro 26.400,00, con una imposta netta di Euro 5.355,00, nell'anno di imposta 2019 un reddito complessivo di Euro 26.779,00 ed un reddito imponibile di Euro 26.400,00 e nell'anno 2020 un reddito complessivo di Euro 12.279 (il ricorrente, adducendo difficoltà economiche, le ha versato assegno mensile di minore importo).

Alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2018, in base ad un criterio compensativo, sussistono, dunque, i presupposti per accogliere la domanda della convenuta volta ad ottenere in questa sede un contributo da parte del marito nella misura, ritenuta congrua ed adeguata, di Euro 700,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.

Quanto alle ulteriori pattuizioni di contenuto anche solo lato sensu economico previste nella separazione consensuale, osserva il Collegio come in linea generale le clausole contenute nell'accordo di separazione, con le quali i coniugi decidono, in occasione della separazione, di regolare rapporti patrimoniali che non sono considerati quali "contenuto necessario dell'accordo di separazione", ma costituiscono libera autonomia contrattuale, non sono modificabili in sede di divorzio. L'accordo stesso, secondo quanto rilevato anche in dottrina laddove si rinviene la distinzione tra contenuto "necessario" e contenuto "eventuale" dell'accordo di separazione, è suscettibile di riguardare anche negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno vera e propria causa in essa, risultando appunto semplicemente occasionati dalla separazione stessa, con la conseguenza che tali negozi costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, sempre che non comportino una

lesione di diritti inderogabili (vedasi, Cass. civ. Sez. I 22.11.2007 n. 24321). La Suprema Corte ha avuto modo di osservare al riguardo che "La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c." (Cass. n. 16909 del 19/8/2015)" (Cass. civ. Sez. I, ord. n. 5061/2021). Tali accordi quindi mantengono il loro valore e non possono essere modificati o revocati in sede di divorzio, in quanto estranei al contenuto tipico di tale giudizio e frutto di una libera determinazione della volontà delle parti raggiunta in occasione della separazione.

Per altro verso, si è rilevato in giurisprudenza che le condizioni economiche del divorzio prescindono dalle condizioni assunte in sede di separazione: con la pronuncia di divorzio viene infatti meno lo stato di separazione dei coniugi e con esso la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi (vedasi, Cass. Civ. Sez. VI-I ord. n. 683/2017).

Ora, evidenzia il Tribunale come l'obbligo assunto dal marito di provvedere per intero al pagamento del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare e cointestato tra i coniugi, nonché delle utenze ed imposte varie della stessa abitazione venga ad integrare evidentemente l'assegno in favore della moglie e costituisca contenuto necessario dell'accordo separativo e quindi modificabile in sede di divorzio.

Si reputa quindi opportuno, in virtù delle considerazioni sopra-esposte, revocare l'obbligo del B. di provvedere al pagamento per intero del mutuo ipotecario co-intestato tra i coniugi (rata mensile quindi in futuro posta a carico di entrambi, sulla base del contratto stipulato dai Sig.ri B. e G.) e delle tasse di proprietà ed utenze dell'immobile dove risiede la G. con la figlia.

Le ulteriori pattuizioni di cui ai punti 5, 6, 7, 8 non possono essere oggetto di revoca in questa sede, trattandosi di accordi estranei alla separazione, espressione di libera autonomia contrattuale delle parti, che esulano quindi dall'oggetto della presente pronuncia.

La domanda di restituzione degli importi versati in forza dell'accordo di separazione va rigettata in quanto tardiva e comunque infondata anche nel merito, non essendo stata pronunciata sentenza

parziale di divorzio; le somme in questione sono state infatti versate quando le parti erano ancora solo legalmente separate, intervenendo il nuovo status con la presente sentenza.

Quanto all'assegno per la figlia M. e percentuale di partecipazione alle spese straordinarie da sostenersi per la stessa, contributo mensile che il ricorrente padre chiede confermarsi in Euro 300 come previsto in sede separativa, cui aggiungere solo la metà delle spese straordinarie - gli accordi di separazione le ponevano integralmente a carico del padre - mentre la madre insiste per la previsione di un assegno per la figlia nella misura ritenuta congrua e di giustizia, alla luce della capacità contributiva del B. e del fatto che attualmente la resistente è priva di redditi, si evidenzia che l'ordinanza presidenziale confermava integralmente le condizioni di separazione.

Ora, sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-reddituali dei genitori per come sopra ricostruite e dei compiti di cura e gestione della minore pressochè integralmente svolti dalla madre, tenuto conto del principio giurisprudenziale secondo cui il figlio ha diritto ad essere mantenuto da entrambi i genitori in misura proporzionale alle rispettive possibilità ed a mantenere lo stesso tenore di vita indipendentemente dall'assegno di mantenimento per l'ex coniuge (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. I ord. 23.07.2020, n. 15774), delle aumentate esigenze della minore con il crescere dell'età e delle spese dell'alloggio, si stabilisce che il padre B.D. versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia M., assegno mensile dell'importo ritenuto congruo e proporzionato di Euro 1.200,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.

Il padre e la madre provvederanno, nella misura dell'80%, il primo e del 20% la seconda al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, che predispone uno schema/disciplina di spese straordinarie e da intendersi qui integralmente richiamato.

La parziale, reciproca soccombenza giustifica la compensazione per l'intero delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto divorzio contenzioso promossa da B.D. nei confronti di G.F. con ricorso depositato in data 23.05.2018, così provvede:

- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a C. in data 01.04.1998 tra B.D., nato a C. lo (...), e G.F., nata a C. lo (...), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune dell'anno 1998, parte I, serie /, atto numero 18, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- CONFERMA l'affidamento della figlia M.G. ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, e collocazione abitativa stabile e prevalente presso la madre, alla quale di conseguenza è assegnata la casa familiare di C., via F. C. n. 273;
- A. la temporanea sospensione degli incontri-padre figlia così come previsti nella separazione consensuale, incontri e visite che riprenderanno quando vi sarà la volontà della minore in tal senso e tramite il Servizio Sociale;
- S. ad entrambi i genitori l'opportunità di seguire un percorso individuale di sostegno alla genitorialità;
- MANDA ai S.S. competenti per territorio per la ri-attivazione/regolamentazione delle visite ed incontri padre-figlia nelle modalità e con i tempi giudicati opportuni, come indicato nella parte motiva;
- S. che il padre D.B. versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, assegno mensile di Euro 1.200,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
- S. che il ricorrente padre provveda al pagamento, nella misura dell'80%, delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;
- PONE a carico del ricorrente B.D. l'obbligo di corrispondere alla resistente G.F. assegno divorzile dell'importo di Euro 700,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;

- REVOCA l'obbligo del ricorrente di provvedere al pagamento per l'intero della rata mensile del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare e al pagamento delle utenze e tasse della stessa abitazione;
- DICHIARA inammissibile la richiesta avanzata dal ricorrente di revoca delle condizioni di cui ai punti n. 5, 6, 7 e 8 della separazione consensuale e di restituzione delle somme sino ad ora versate in esecuzione degli accordi di separazione;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione ai S.S. competenti per territorio.

Conclusione

Così deciso in Forlì, nella Camera di consiglio del 6 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2022.